



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Sud Sardegna

Originale

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 18 del 25/05/2023

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 09.45 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267/2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Andrea Paolo Giuseppe Floris	Sindaco	SI
Simonetta Zurru	Consigliere	NO
Raffaele Pes	Consigliere	SI
Carlo Efsio Pisanu	Consigliere	SI
Francesco Porta	Consigliere	NO
Maria Gabriella Mallica	Consigliere	SI
Monia Casti	Consigliere	SI
Pamela Saba	Consigliere	NO
Raffaele Tomasi	Consigliere	SI
Andrea Sogus	Consigliere	SI
Fabiana Crobu	Consigliere	SI
Roberto Uccheddu	Consigliere	SI
Sisinnio Zanda	Consigliere	NO
Maria Giuliana Biasioli	Consigliere	SI
Barbara Collu	Consigliere	NO
Anna Rita Soddu	Consigliere	NO
Luigi Deias	Consigliere	SI

Presenti:11 Assenti:6

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Efsia Contini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Andrea Paolo Giuseppe Floris assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, quindi nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Luigi Deias , 2) Monia Casti , 3) Fabiana Crobu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO CHE:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO CHE:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE l’art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) ha determinato termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell’approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VERIFICATO CHE:

- con decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2022, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023”;
- l’art. 1, comma 337 della L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- che con decreto del Ministro dell’Interno del 19.04.2023 è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto “REVISIONE INFRA PERIODO AL Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo l’art. 8.5 Delibera Arera 363/2021”

RICHIAMATO l’art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui “*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2*”;

CONSIDERATO che si è verificato un avvicendamento gestionale con riguardo al servizio di raccolta e trasporto, nonché di spazzamento e lavaggio strade, entrambe affidate alla ditta Teknoservice S.r.l. a seguito di procedura di gara, con avvio delle attività dal 01/01/2023;

PRESO ATTO che l’avvicendamento gestionale ha comportato non soltanto un mutamento dell’operatore economico chiamato a fornire i propri costi in qualità di nuovo effettivo gestore ma, altresì, servizi finalizzati al miglioramento della qualità gestionale dell’attività oggetto di nuovo affidamento, che legittimano l’organismo competente all’attivazione di specifici coefficienti predeterminati dalla metodologia per l’innalzamento del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie secondo l’art. 4 del MTR-2, così da consentire il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario degli obiettivi migliorativi medesimi;

ATTESO che l’avvicendamento gestionale e l’introduzione di obiettivi migliorativi della qualità della gestione verificati nell’ambito di riferimento possono definirsi circostanze straordinarie in quanto al momento della validazione del piano pluriennale 2022-2025 per il primo biennio 2022-2023 l’organismo competente non era a conoscenza di alcun progetto di nuovo appalto o di specifiche programmazioni;

RILEVATO che gli obiettivi programmati nel primo biennio non risultano più coerenti con quelli della gestione e rischiano un pregiudizio in termini di equilibrio economico e finanziario per il loro corretto perseguimento senza l’attivazione della procedura di una revisione infra periodo come prevista dalla metodologia medesima;

CONSIDERATO che la revisione infra periodo per avvicendamento gestionale verificatosi nel primo biennio sembra motivazione coerente con le indicazioni fornite dall’Autorità di Regolazione, anche con riferimento all’art. 1.5, lettera b) della Determinazione ARERA n. 02/DIRE/2021, secondo il quale “nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall’anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno”;

PRESO ATTO che, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene necessario procedere con la revisione infra periodo al PEF TARI 2022-2025 a seguito di specifica procedura avviata di concerto con il nuovo gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che ha fornito le migliori stime di costo tramite la trasmissione dello schema di PEF allegato alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/RIF, procedendo alla revisione di tutti gli atti già validati in sede della delibera di Consiglio già citata;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (86%) e utenze non domestiche (14%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attribuiti alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dal brogliaccio allegato alla presente deliberazione;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2023, così determinate:

- a. 02.12.2023 (prima rata di acconto e rata unica);
- b. 31.12.2023 (seconda rata);
- c. 31.01.2024 (terza rata);
- d. 28.02.2024 (quarta rata);
- e. 31.03.2024 (quinta rata);
- f. 30.04.2024 (sesta rata);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2023 le seguenti agevolazioni e riduzioni

✓ **AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:**

titolari di utenze domestiche, per l'immobile nel quale hanno stabilito la residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare, in possesso di un ISEE non superiore a euro 12.000,00, che non usufruiscono di altre riduzioni TARI per l'anno d'imposta 2023 e che siano in regola con il pagamento delle annualità precedenti, il cui costo presunto totale pari a euro 5.000,00 è previsto nel bilancio di previsione 2023/2025 a carico della fiscalità locale diversa dalla Tari, per gli importi indicato nella seguente tabella:

NR. COMPONENTI	MASSIMALE ISEE	IMPORTO BONUS
1	€ 12.000,00	€ 25,00
2	€ 12.000,00	€ 30,00
3	€ 12.000,00	€ 35,00
4	€ 12.000,00	€ 40,00
5	€ 12.000,00	€ 45,00
Oltre 5 componenti	€ 12.000,00	€ 50,00

✓ **RIDUZIONI** (da regolamento):

PRESO ATTO che l'ammontare delle riduzioni è quantificato presuntivamente in complessivi € 53.726,47;

VISTO che "i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2" (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni per le utenze domestiche, a carico del Bilancio, può essere quantificato presuntivamente in € 5.000,00;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti

caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Visti:

il D. Lgs n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, che si riportano in separato verbale di seduta, il Sindaco, constatato che non vi sono altri interventi, propone di passare alla votazione che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

favorevoli:10

Contrari:0

Astenuti:1 Deias

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2023, come risultanti dai prospetti inseriti nella presente deliberazione;
2. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, così determinate:
 - a. 02.12.2023 (prima rata di acconto e rata unica);
 - b. 31.12.2023 (seconda rata);
 - c. 31.01.2024 (terza rata);
 - d. 28.02.2024 (quarta rata);
 - e. 31.03.2024 (quinta rata);

f. 30.04.2024 (sesta rata);

3. Di stabilire le seguenti agevolazioni:

titolari di utenze domestiche, per l'immobile nel quale hanno stabilito la residenza e la dimora abituale del proprio nucleo familiare, in possesso di un ISEE non superiore a euro 12.000,00, che non usufruiscono di altre riduzioni TARI per l'anno d'imposta 2023 e che siano in regola con il pagamento delle annualità precedenti, il cui costo presunto totale pari a euro 5.000,00 è previsto nel bilancio di previsione 2023/2025 a carico della fiscalità locale diversa dalla Tari, per gli importi indicato nella seguente tabella:

NR. COMPONENTI	MASSIMALE ISEE	IMPORTO BONUS
1	€ 12.000,00	€ 25,00
2	€ 12.000,00	€ 30,00
3	€ 12.000,00	€ 35,00
4	€ 12.000,00	€ 40,00
5	€ 12.000,00	€ 45,00
Oltre 5 componenti	€ 12.000,00	€ 50,00

Demandando al Responsabile del Servizio Economico -Finanziario e Tributi gli atti conseguenti consistenti nella predisposizione del Bando di partecipazione, dell'istruttoria delle domande pervenute e dell'approvazione della relativa graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente

4. Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione riportante il seguente esito:

favorevoli:10

Contrari:0

Astenuti:1 Deias

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00.